Comune di Signa
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE	SETTORE 6 - Polizia Locale
UNITA'	SETTORE 6 - Polizia Locale

ORDINANZA N. 177 DEL 29/10/2026

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLE CASACCE 12

IL RESPONSABILE SETTORE 6 - POLIZIA LOCALE

COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista l'istanza presentata il 14/10/2026 (prot. 25882) dall'impresa **EDILCAVALLI SRL** con sede in Firenze via A. Allori n. 144, diretta ad ottenere l'istituzione di divieto di sosta con rimozione coatta, restringimento di carreggiata e senso unico alternato a vista in Via delle Casacce n. 12 allo scopo di eseguire lavori di manutenzione al tetto;

Considerato che è stata rilasciata autorizzazione n. 68/2026 da parte del Responsabile del Settore n. 6, per la occupazione di suolo pubblico;

Preso atto che la larghezza della carreggiata non consente l'esecuzione dei lavori e la contemporanea circolazione veicolare e quindi l'istanza presentata dall'impresa **EDILCAVALLI SRL** è meritevole di accoglimento;

Considerato che l'inizio dei lavori è stato richiesto dal giorno 26/10/2026al giorno 06/11/2026 con orario 0-24;

Vista la riprogrammazione dei lavori in periodo diverso rispetto alla domanda in ragione di quanto prescrive l'art. 2 – comma 2 - della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale al fine di consentire la esecuzione dei lavori e, soprattutto, per garantire l'incolumità pubblica;

Visto il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 84 del 17/04/2000;

Visto l'art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241.

Visto il provvedimento di nomina dal 01 luglio 2026 al 31 dicembre 2026 del responsabile del settore n. 6 – Polizia Locale – decreto n.28 del 15/06/2026;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

ORDINA

Dal giorno 04/11/2026 al giorno 15/11/2026 con orario 0-24 L'istituzione di un divieto di sosta con rimozione coatta, restringimento di carreggiata e senso unico alternato A VISTA in via delle Casacce n. 12. I veicoli fatti sostare in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi coattivamente ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

- Che siano pagati i Diritti Amministrativi di istruttoria per rilascio ordinanze al Codice della Strada, disposto con Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 28/11/2022 pari ad euro 30,50, tramite bollettino PAGOPA.

L'istituzione del limite di velocità di km/h 30 **.**

DISPONE

Che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30/04/1992 n. 285.

Che l'impresa **EDILCAVALLI SRL** esecutrice dei lavori, provveda alla collocazione della segnaletica necessaria, e adotti tutti gli accorgimenti necessari per garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale mantenendola in perfetta efficienza sia di giorno che di notte

Che la medesima impresa attui tutta la segnaletica necessaria secondo le norme del Codice della Strada, il suo Regolamento e il D.M. 10/7/2002, in particolare che siano segnalati l'inizio e la fine del cantiere.

Che ai sensi del D.M. 22/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'impresa esecutrice nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare applichi almeno i criteri di sicurezza di cui all'allegato I del DM 22/01/2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.

Dell'avvenuta collocazione della segnaletica, con i giorni di effettivo restringimento della strada, deve essere data comunicazione alla Polizia Locale (a mezzo e-mail a polizialocale@comune.signa.fi.it) indicando la data e l'ora in cui è avvenuta l'installazione dei cartelli.

Dispone al fine del ripristino della circolazione stradale in perfetta sicurezza per gli utenti, che il Responsabile del Settore 7 controlli, secondo quanto dallo stesso indicato in autorizzazione, l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte ed anche per l'eventuale accertamento di violazioni di cui al Codice della Strada che devono essere segnalate tempestivamente alla Polizia Locale.

Dispone inoltre che al termine dei lavori l'impresa **EDILCAVALLI SRL** provveda al ripristino dei luoghi.

La trasmissione del presente atto avverrà come indicato dal richiedente.

Che sia consentito l'accesso all'area interessata al cantiere ai mezzi di soccorso operanti in condizioni di emergenza.

L'impresa richiedente l'emissione del presente provvedimento, in concorso con l'impresa esecutrice, è responsabile della rimozione completa e tempestiva di tutta la segnaletica temporanea utilizzata per la realizzazione dei lavori, inclusi, a titolo esemplificativo, cartelli stradali, segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, coni, transenne, delineatori e qualsiasi altro dispositivo di segnalamento. La rimozione dovrà avvenire immediatamente al

termine dei lavori, in modo da eliminare qualsiasi potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. L'impresa dovrà inoltre provvedere al ripristino della segnaletica stradale permanente, qualora questa sia stata rimossa, coperta o danneggiata durante i lavori. La mancata rimozione della segnaletica sarà considerata inadempienza rispetto al presente dispositivo e potrà comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

RICORDA CHE

Ai sensi della vigente normativa, i segnali stradali ad esclusione di quelli di interdizione della sosta devono essere collocati solo prima della loro vigenza. I segnali di divieto di sosta devono essere invece collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, integrati con il pannello di cui al mod. II 6/m art. 83 - "zona rimozione coatta" - dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e recanti il numero, la data, ed il periodo di vigenza disposto nella presente ordinanza.
L'omesso collocamento di segnali o ripari, ai sensi dell'articolo 673 del Codice Penale, perseguendo lo scopo di tutelare l'ordine pubblico può essere sanzionato per chi non si attiene alle prescrizioni specifiche che sono imposte dall'autorità ai fini della sicurezza stradale o ne comprometta il suo impiego. Eventuali lesioni o danni a cose dovute dalla mancata regolamentare attuazione del presente provvedimento che comportino il prodursi di un sinistro saranno a completo carico del richiedente e l'amministrazione comunale non potrà ritenersi responsabile dell'accaduto.
Ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice della Strada, l'occupazione o l'esecuzione dei lavori senza il rispetto delle prescrizioni del presente dispositivo, può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dagli stessi articoli.

AVVISA

• Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
• A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
• Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.
• Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Susanna Morandi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

IL RESPONSABILE SETTORE 6 - POLIZIA LOCALE
Susanna Morandi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)